



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA
(Provincia di Trento)

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 dd. 10/02/2026

OGGETTO: Variazione urgente al Bilancio di previsione 2026-2028 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 49 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Il giorno dieci febbraio duemilaventisei alle ore 09:00 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è convocata la Giunta Comunale:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Morelli Marco	Si	
Vice Sindaco	Monsorno Giovanni	Si	
Assessora	Bergamo Roberta	Si	
Assessore	Girardi Nicola	Si	
Assessore	Gretter Mauro	Si	
Assessore	Zampedri Nunzio	Si	
Assessora	Zanella Carla	Si	

Totale Presenti: 7	Totale Assenti: 0
--------------------	-------------------

Assiste il Segretario Generale: Nicola Paviglianiti

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Presidente Marco Morelli invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

Relazione.

Al fine di sostenere il processo di trasformazione organizzativa e digitale nell'ottica di miglioramento dei servizi pubblici è stato approvato con decreto 30.10.2025 l'Avviso pubblico "*Risorse Comune*" finanziato nell'ambito del Sub-investimento 2.3.2 "*Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro*" del PNRR con il quale il Dipartimento della funzione pubblica ha messo a disposizione di tutti i Comuni con popolazione residente compresa tra 5.000 e 25.000 abitanti (al 31 dicembre 2024) risorse volte ad acquistare sul Catalogo MePA, tramite il portale Acquistinretepa, beni e servizi per:

- creare spazi che supportino la varietà di attività svolte quotidianamente negli uffici pubblici;
- potenziare l'efficienza informatica attraverso risorse in grado di facilitare il lavoro e promuovere metodi innovativi per la gestione delle informazioni;
- valorizzare il capitale umano attraverso il miglioramento dell'esperienza lavorativa, favorendo l'adozione di modelli organizzativi flessibili e dinamici.

Con successivo decreto del Dipartimento della funzione pubblica di data 30.12.2025 è stato approvato l'elenco dei comuni ammissibili a finanziamento e la determinazione dei contributi per ciascun comune sulla base dei parametri relativi all'area geografica ed alla fascia demografica.

Il Comune di Pergine Valsugana ha partecipato all'Avviso pubblico presentando apposita domanda a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui alla Missione 1 – Componente 1 – Investimento 2.3 "*Competenze e capacità amministrativa*" – Sub investimento 2.3.2 "*Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro*" ed è risultato ammesso al finanziamento per euro 100.756,39. La competente Direzione comunale ha quindi proceduto all'accettazione del finanziamento con acquisizione del CUP e relativa comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

Considerato che tra gli obblighi a carico del Soggetto attuatore risulta necessario procedere in termini di impegno della spesa per gli acquisti rientranti nel finanziamento assegnato entro e non oltre il 20.02.2026, così come previsto dall'Avviso in parola, a garanzia del principio di sana gestione finanziaria è indispensabile effettuare una variazione urgente al bilancio di previsione 2026-2028 al fine di prevedere apposite dotazioni finanziarie con riferimento all'esercizio 2026 ed assicurare così la piena operatività alla competente struttura direzionale del Comune per evitare ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti dall'Avviso.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- la Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;
- la Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, Responsabile del Servizio Finanziario, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;

Premesso che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. n. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Richiamato il comma 5 dell'articolo 49 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige) prevede che le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, opportunamente motivate, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Visto l'articolo 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. stabilisce che il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quarter e possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatta eccezione per quelle individuate dal comma 3 del medesimo articolo. In particolare il successivo comma 4 dell'articolo 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede: *“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo esecutivo entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.”*.

Richiamata la relazione in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale circa le motivazioni di cui al presente provvedimento.

Preso atto quindi della richiesta del Dirigente della Direzione Generale in relazione alla presente variazione d'urgenza.

Visto l'articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari.

Inoltre la quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Considerato che la spesa derivante dal presente provvedimento è classificata al Titolo 2 (Spese di investimento) del bilancio di previsione 2026-2028 e risulta finanziata valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui alla Missione 1 – Componente 1 – Investimento 2.3 *“Competenze e capacità amministrativa”* – Sub investimento 2.3.2 *“Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro”* per euro 100.756,39.

Richiamata la legge n. 243 del 2012 che ha dato attuazione al sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio pubblico.

Richiamato l'articolo 193, comma 1, del TUEL il quale dispone che durante la gestione e nelle variazioni di bilancio gli enti locali devono rispettare il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162 comma 6.

Preso atto che ai fini degli obiettivi di finanza pubblica permane garantito, con la presente variazione di bilancio, un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali, ascrivibili ai Titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali, ascrivibili ai Titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio, considerando tra le entrate e spese finali il Fondo pluriennale vincolato al netto della eventuale quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, nonché l'avanzo di amministrazione utilizzato.

Richiamato il principio contabile Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 punto 13.3 in relazione alla determinazione dell'equilibrio di bilancio e dell'equilibrio complessivo, così come modificato dal decreto ministeriale 13 febbraio 2025.

Accertato quindi che a seguito della presente variazione al bilancio di previsione 2026-2028 permangono rispettati il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri previsti dalla vigente normativa.

Visto il combinato disposto della L.P. n. 18/2015 e del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”*;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018);

visto il combinato disposto dell’art. 49 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige) e dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.*” e ss.mm.;

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22.07.2014, n. 27 del 28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 55 di data 06.07.2001 e ss.mm.;

visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti acquisito al protocollo comunale n. 0004432/a in data 29/01/2026, come previsto dall’art. 210, comma 1 lettera b) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dall’articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000, comma 1 lettera b);

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 18.12.2025: “*Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028, del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), completo dei relativi allegati.*” e successive modificazione della stessa;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 23.12.2025: “*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2026-2028: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.).*” e successive modificazione della stessa;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 15 dd. 04.02.2025: “*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ai sensi dell’art. 6 del DL n. 80/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 e dell’art. 3 della Legge Regionale 7/2022*” che dà pratica attuazione al principio di distinzione delle funzioni fra organi elettivi e dirigenti, indicando anche quali atti rimangono di competenza della Giunta e del Sindaco;

atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell’art. 53 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;

preso atto che, sulla base delle premesse esposte, la variazione proposta riveste carattere di urgenza, risulta necessario quindi procedere a modificare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, così come risulta dall’**Allegato A**), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

considerato che si rende inoltre necessario procedere ad integrare e modificare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 parte finanziaria, in termini di competenza e di cassa sulla base delle risultanze della variazione suddetta, assegnando contestualmente ai

responsabili competenti le risorse finanziarie come risultanti dall'**Allegato B)** al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale;

ritenuto necessario dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", al fine di assegnare tempestivamente le risorse finanziarie alla struttura comunale competente assicurando così la piena operatività alla stessa per il conseguimento del relativo obiettivo;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 12 del 26.06.2025 di conferimento incarico dirigenziale della Direzione Risorse Finanziarie e nomina di Responsabile del Servizio Finanziario alla dott.ssa Monica Gemma;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di provvedere, per le motivazioni meglio espresse in premessa, in via d'urgenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 del Codice degli Enti Locali (L.R. 3 maggio 2018, n. 2) e 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla variazione del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, secondo le risultanze di cui all'**Allegato A)**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, completo del prospetto degli equilibri di bilancio e del quadro generale riassuntivo;
2. di precisare che in conseguenza alle variazioni apportate con il presente provvedimento si intende parimenti modificato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 con riferimento alla parte finanziaria;
3. di dare atto che, secondo quanto prescritto dall'articolo 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., a seguito della presente variazione, risulta rispettato il pareggio e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa;
4. di approvare le conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 nonché le relative variazioni di cassa, ai sensi dell'articolo 175 comma 5-bis lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000, così come evidenziato nell'**Allegato B)**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori legali dei Conti acquisito al protocollo comunale n. 0004432/A in data 29/01/2026 relativamente alla variazione in oggetto, allegato al presente provvedimento;
6. di sottoporre, a pena di decadenza, la presente deliberazione, unitamente al parere del revisore dei conti, a ratifica da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti del corrente anno, secondo quanto disposto dall'art. 175 comma 4 del TUEL e dall'articolo 49 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige";
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali

della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018).

Documenti allegati:

Nome File	Impronta Hash
Allegato_A_-_Variazione_bilancio_2026-2028.pdf	8285687CEB525458EAE332B17B4754236895B AF7C339F9D83429B56613D86AA4
Allegato_B_-_Variazione_PEG_2026-2028.pdf	251A8BE8DC8D8EF02FB1EB7DF9E096B1126 4289A23D95560CB4793EC145A63D2
Prot.4432_29.01.2026_I_parere_var.bilancio_2026-2028-urgente.pdf.p7m	6E833245916AFDF19377B32DFBD199752E9C 3666430F360A9E1F5369B030AC30

*** ** * ** **

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Sindaco
-F.to Marco Morelli -



Segretario Generale
-F.to Nicola Paviglianiti -